

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI RICERCA E GESTIONE DI PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI – REVOCA IN AUTOTUTELA

### VISTI

- Il Bando pubblicato in data 20/01/2023 relativo all’Avviso pubblico di procedura selettiva per l’affidamento annuale dell’incarico professionale di ricerca e gestione di progetti nazionali e internazionali, con scadenza il 03/02/2023;
- La nomina in data 08/02/2023 della Commissione Giudicatrice del bando predetto, composta da:

Presidente: Marta Morico

Componenti: Monia Miecchi, Alessia Ercoli

Segretario: Camilla Morani

### RILEVATO

- Che l’avviso pubblico di procedura selettiva in oggetto prevede, all’articolo 4, che l’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Marche Teatro in ordine alla prosecuzione della selezione né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine all’eventuale assunzione dell’incarico;
- Che il medesimo articolo prevede che Marche Teatro Scarl potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle domande, di non procedere, motivandone le ragioni;
- Che l’art. 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, stabilisce che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. [...]”*;
- Che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca del procedimento di selezione indetto, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico o una mutazione dello stato di fatto non prevedibile tale da rendere inopportuna o anche solo sconsigliabile, la prosecuzione della selezione;
- Che anche la giurisprudenza dominante riconosce tale facoltà in capo all’ente, laddove prevede espressamente che “[...] Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una selezione, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso [...]” (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 Maggio 2013, n. 2418);

**ACCERTATO**

- Che è sopravvenuto, nel caso di specie, un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione del bando e di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

**SI DETERMINA**

Che è necessario procedere alla revoca della Commissione giudicatrice nominata in data 08/02/2023 e all'annullamento in autotutela dell'Avviso pubblico di procedura selettiva per l'affidamento annuale dell'incarico professionale di ricerca e gestione di progetti nazionali e internazionali in quanto, a seguito di una minore disponibilità di risorse di bilancio, tale capitolo di spesa non può essere più finanziato.

Ancona, 16/03/2023

Il Direttore

Velia Papa

